REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 76 DEL 26 OTT. 2020

OGGETTO: approvazione dell'Analisi di Rischio dell'area "Vaschette" nel comune di Venezia (VE), esterne al Sito di Interesse Nazionale (SIN). Art. 242. D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva l'Analisi di Rischio dell'area "Vaschette" nel comune di Venezia (VE), esterne al Sito di Interesse Nazionale (SIN).

Il documento dal titolo "*Area Vaschette esterne al SIN - Esiti del Piano di Caratterizzazione e Analisi di Rischio*" è stato trasmesso dal Comune di Venezia con nota del 28/01/2019 prot. 48420, acquisito agli atti dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 53323 del 07/02/2019, integrato con il documento dal titolo "*Area Vaschette esterne al SIN – Trasmissione documento - Esiti del Piano di caratterizzazione – Nota di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi del 02/12/2019*", trasmesso dal Comune di Venezia con nota del 19.06.2020, acquisito agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 241768 del 19/06/2020.

In ordine al documento sopra citato è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 05/08/2020.

IL DIRETTORE DELL'AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
PER AVOCAZIONE DELLE COMPETENZE
DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA

PREMESSO che il Comune di Venezia ha trasmesso il documento dal titolo "*Area Vaschette esterne al SIN - Esiti del Piano di Caratterizzazione e Analisi di Rischio" è stato trasmesso dal Comune di Venezia con nota del 28/01/2019 prot. 48420*", con nota del 28/01/2019 prot. 48420, acquisito agli atti della dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 53323 del 07/02/2019;

CONSIDERATO che il documento di cui sopra è stato valutato nella Conferenza di Servizi istruttoria del 02.12.2019, la quale ha ritenuto di approvare l'Analisi di Rischio di cui trattasi richiedendo altresì specifiche prescrizioni;

- che il Comune di Venezia ha trasmesso il documento dal titolo "*Area Vaschette esterne al SIN – Trasmissione documento - Esiti del Piano di caratterizzazione – Nota di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi del 02/12/2019*", con nota del 19.06.2020, acquisito agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 241768 del 19/06/2020;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 05/08/2020 (**Allegato A**), dal quale risulta che la documentazione di cui trattasi è approvabile, con prescrizioni operative;

- l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
  a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
  b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
  c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
  d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;

- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale viene sancita la competenza della Regione all'approvazione dei progetti operativi degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di aree inquinate ricadenti nell'ambito territoriale del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV), con esclusione dei progetti che riguardano il Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, dando atto che la valutazione dei relativi progetti e delle fasi prodromiche compete alla Conferenza di Servizi, convocata dalla Direzione Regionale Progetto Venezia ora Direzione Progetti speciali per Venezia).

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia è stato delegato all'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti alla conclusione delle varie fasi previste e regolate dall'art. 242 del D.Lgs 152/2006, comma 3 e successivi;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1507 del 26/09/2016 con la quale, nell'ambito di modifica dell'assetto organizzativo, l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene rinominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 869 del 19/06/2019 con la quale, in considerazione della rilevante complessità delle funzioni dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, vengono adottate misure finalizzate all'efficientamento, tra cui l'assegnazione della UO Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia nella Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera, comprese le relative competenze.

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1144 del 06/08/2019 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera.

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1378 del 23/09/2019, con la quale si è proceduto ad un ulteriore assetto operativo nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con l'istituzione, tra l'altro, della "Direzione Progetti speciali per Venezia", in luogo della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera;

PRESO ATTO del collocamento in quiescenza del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia dal 01.10.2020; conseguentemente le funzioni di tale Direzione sono svolte dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, per avocazione delle competenze, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento regionale n.1 del 31 maggio 2016;

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è approvata l'Analisi di Rischio dell'area "Vaschette" nel comune di Venezia (VE), esterne al Sito di Interesse Nazionale (SIN), sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 05/08/2020, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. con nota della Regione del Veneto prot. 106413 del 15/03/2019;

3. Il presente provvedimento va trasmesso al Comune di Venezia, alla Città metropolitana di Venezia, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e all'AULSS 3 Serenissima.

4. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;

5. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Nicola Dell'Acqua

Il Direttore
della UO Bonifiche ambientali e Legge speciale per Venezia
Dott. Giovanni Ulliana

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Progetti speciali per Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del

05 agosto 2020

La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 291101 del 22/07/20, per il giorno 05 agosto 2020, presso gli uffici della Direzione Progetti speciali per Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi. Dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati e verificato la loro presenza in video collegamento, viene dato l'inizio dei lavori.

Proponente: Comune di Venezia
Area: Comune di Venezia
Titolo: Area Vaschette esterne al SIN - Esiti del Piano di Caratterizzazione e Analisi di Rischio.
Trasmesso con nota del 28/01/2019 prot. 48420 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 53323 del 07/02/2019.

Integrato da:
Titolo: Area Vaschette esterne al SIN – Trasmissione documento "Esiti del Piano di caratterizzazione – Nota di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi del 02/12/2019".
Trasmesso con nota del 19.06.2020 acquisita dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 241768 del 19/06/2020.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nella Direzione Progetti speciali per Venezia, riporta sinteticamente quando discusso in Conferenza di Servizi istruttoria del 02.12.2019 la quale ha ritenuto di approvare l'Analisi di Rischio di cui trattasi richiedendo altresì specifiche integrazioni documentali. Si chiede parere agli Enti in merito al documento in esame.

La dott.ssa Lisa Cantarella responsabile dell'istruttoria per conto di ARPAV evidenzia quanto di seguito riportato.
Nel corso della Conferenza dei Servizi del 02/12/2019 l'Agenzia aveva sottolineato che "*gli esiti della caratterizzazione hanno posto in evidenza la presenza di superamenti delle CSC, e delle CSR in ognuna delle aree che, pur non attigue, costituiscono il sito. Risulta quindi altamente probabile che sia presente una contaminazione analoga anche nelle porzioni di territorio comprese tra le aree oggetto della caratterizzazione, dato che ne condividono la genesi*". Tale aspetto era stato approfondito in occasione di una conferenza dei servizi

successiva (18/12/2019), nel corso della quale era stato stabilito quanto di seguito riportato.
"Dopo ampia e approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi richiede al Comune di Venezia una mappatura delle aree a fruibilità pubblica e private adibite a giardino o coltivazioni uso residenziale entro 90 giorni dal ricevimento del presente verbale. Successivamente verrà convocata una nuova riunione per concordare come procedere con le verifiche ambientali".
Ad oggi si richiedono pertanto informazioni circa gli approfondimenti eventualmente eseguiti.

La dott.ssa Silvia Fant del Comune di Venezia comunica che è già stata avviata la fase di identificazione delle aree da indagare, ma che era previsto un sopralluogo in campo con ARPAV al fine di stabilire in quali aree era più opportuno eseguire delle indagini, attività resa impossibile dall'emergenza sanitaria.

La dott.ssa Lisa Cantarella continua come di seguito riportato.
In relazione alle misure di prevenzione da porre in essere sulla base dei risultati analitici delle acque sotterranee, per le quali la parte propone di attendere gli esiti di ulteriori monitoraggi, si evidenzia come siano disponibili dati dal 2014 che evidenziavano la necessità di procedere in tal senso, soprattutto considerando singolarmente le diverse aree che compongono il sito.
Con riferimento al percorso lisciviazione, utilizzato unicamente per definire la presenza di eventuali parametri da sottoporre a monitoraggio in falda e non per il calcolo delle CSR, si formulano le seguenti considerazioni. Da una analisi dei dati di caratterizzazione (2014) di terreni ed acque sotterranee emerge che parte dei contaminanti riscontrati in falda non siano stati rinvenuti nei terreni (es. organoclorurati e IPA, in quest'ultimo caso fatta eccezione per l'area 9 occupata dal punto vendita carburanti); nel caso di inorganici quali cianuri e fluoruri vi è invece corrispondenza di contaminazione tra terreni e falda.
Considerando l'origine della zona (anni 1950-60), si ritiene che il percorso lisciviazione possa essere escluso dal calcolo delle CSR unicamente qualora venga eseguito un opportuno monitoraggio delle acque sotterranee, comprensivo di tutti i parametri per i quali sono stati riscontrati superamenti delle CSC nel corso della campagna del 2014 e di tutti i parametri oggetto delle elaborazioni di lisciviazione per i quali il modello ha ipotizzato un riscontro in falda con superamento della CSC al POC. Per questi ultimi, qualora a valle di tutti i monitoraggi eseguiti non verrà riscontrato alcun superamento della CSC, potrà essere fissata una CSR per lisciviazione pari alla Cmax eventualmente determinata nel corso dei campionamenti di cui al piano di monitoraggio.
Con particolare riferimento all'Area 8, che confina con la Parrocchia di Gesù Lavoratore, a fronte della presenza di un edificio che costituisce una modalità di esposizione indoor, si ritiene opportuno integrare l'analisi di rischio elaborata considerando anche l'inalazione indoor, per i composti per i quali risulta attivabile tale percorso.
In merito alla modalità con cui il proponente ha proceduto per la verifica della sussistenza delle condizioni di hot spot nei terreni, si ritiene che debba essere fatto riferimento ad un eventuale parere di AULSS 3 in qualità di Ente competente per gli aspetti prettamente sanitari.
Riguardo al precedente documento (ADR) la scrivente Agenzia aveva esplicitato alcune osservazioni circa le modalità di segnalazione delle aree presso le quali sono stati rinvenuti hot spot, con particolare riferimento all'Area 12, nella quale anche gli approfondimenti mediante applicazione del cosiddetto metodo "*vanga*"[1] hanno confermato l'esistenza di hot

[1] metodo "*vanga*": campionamento rappresentativo di tutta la superficie omogenea, tramite la raccolta di un campione medio composito secondo quanto riportato nel DM 13 settembre 1999, ripreso nel recente DM 1.03.2019, n.46, e generalmente svolto con l'utilizzo di un semplice attrezzo quale una vanga o pala.

spot. Nella precedente istruttoria era stato osservato che "*non si ritiene sufficiente la semplice segnalazione mediante l'utilizzo di cartelli contenenti la dicitura "divieto di accesso, non calpestare, ripristino manto erboso"*; si ritiene debba essere prevista una chiara interclusione dell'area." Si richiedono informazioni relativamente all'attuale stato dei luoghi ed alle opportune interdizioni da porre in essere.
Le conclusioni dell'Analisi di Rischio devono essere riportate nel certificato di destinazione urbanistica; inoltre, qualsiasi modifica rispetto agli scenari elaborati, che comporti variazioni nelle modalità di esposizione o nei bersagli considerati dovrà comportare una ri-elaborazione dell'analisi di rischio stessa.
Fatte salve le considerazioni che dovessero emergere in Conferenza dei Servizi, si ritiene approvabile la documentazione presentata tenendo conto delle osservazioni di cui al paragrafo precedente.

La dott.ssa Silvia Fant, come già riportato nella Conferenza di Servizi istruttoria del 02/12/2019, ribadisce che l'area 12 non è di proprietà del Comune di Venezia.

Il Geom. Paolo Ciuffi rappresentante della Città metropolitana di Venezia concorda sull'esecuzione di un nuovo monitoraggio delle acque sotterranee.
La Città metropolitana di Venezia rinvia all'Arpav la valutazione sulla correttezza ed esaustività delle risposte alle richieste relative all'Analisi di Rischio in particolar modo alla "valutazione della lisciviazione dei suoli".
Relativamente alle contaminazioni riscontrate nei piezometri posti nell'area del PV carburanti riconducibili all'attività, come richiesto dal Comune di Venezia, la Città metropolitana di Venezia conferma l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006.
Considerato che trattasi di esiti analitici di campionamenti effettuati anni addietro si ritiene che sia necessario ricampionare i medesimi piezometri per accertare lo stato attuale della qualità delle acque sotterranee nell'area del PV. Qualora venisse confermato lo stato di contaminazione con il superamento dei limiti tabellari (CSC) dei parametri riconducibili all'attività di Punto Vendita carburanti, si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 244 del D.Lgs.152/2006.
Si chiede al Comune di Venezia la collaborazione per l'individuazione del proprietario del sito e del gestore del PV medesimo.
Si rileva che, nei piezometri posti nell'area del PV vi sono riscontri anche di superamenti delle CSC per parametri difficilmente riconducibili all'attività di vendita carburanti: mercurio - cobalto – cianuri – fluoruri – solfati.

La dott.ssa Silvia Fant riferisce che il Comune di Venezia provvederà ad eseguire i campionamenti delle acque anche nei piezometri posizionati nell'area del punto vendita carburanti. Risponde relativamente all'attuale stato dei luoghi ed alle opportune interdizioni poste essere.

La dott.ssa Gregio specifica che per l'edificio di culto non si pongono problematiche di inquinamento indoor originato dalla contaminazione dei suoli, perché queste si limitano alla presenza di sostanze non volatili secondo le specifiche chimico fisiche riportate nella Banca Dati Tossicologici ISS INAIL 2018.

La dott.ssa Silvia Fant del Comune di Venezia risponde relativamente all'attuale stato dei luoghi ed alle opportune interdizioni poste essere.

Il Presidente ritiene approvabile l'Analisi di Rischio con la prescrizione operativa di eseguire due monitoraggi delle acque di falda uno in estate e uno in autunno da concordare con

ARPAV. Relativamente alle contaminazioni riscontrate nei piezometri posti nell'area del PV carburanti riconducibili all'attività, a fronte degli esiti dei previsti nuovi campionamenti delle acque di falda che confermino il superamento dei limiti tabellari (CSC), la Città metropolitana di Venezia avvierà il procedimento ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006. Si chiede al Comune di Venezia la collaborazione per l'individuazione del proprietario del sito e del gestore del PV medesimo.

Gli Enti concordano la proposta del Presidente.

Dopo discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi decisoria ritiene approvabile l'Analisi di Rischio in esame con le osservazioni riportate ne corpo del verbale e le seguenti prescrizioni operative:

1. Il Comune di Venezia deve eseguire due monitoraggi delle acque di falda nei piezometri presenti nel sito di concerto con ARPAV.
2. Le conclusioni dell'Analisi di Rischio devono essere riportate nel certificato di destinazione urbanistica; inoltre, qualsiasi modifica rispetto agli scenari elaborati, che comporti variazioni nelle modalità di esposizione o nei bersagli considerati dovrà comportare una ri-elaborazione dell'analisi di rischio stessa.
3. Il Comune di Venezia deve inviare una mappatura delle aree a fruibilità pubblica e private adibite a giardino o coltivazioni uso residenziale entro 90 giorni dal ricevimento del presente verbale. Successivamente verrà convocata una nuova riunione per concordare come procedere con le verifiche ambientali.

Entro 6 mesi dalla data di approvazione dell'Analisi di Rischio in oggetto la ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/06.

Il Verbalizzante
Dott. Simone Fassina

Il Presidente
Dott. Paolo Campaci

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci – Regione Veneto
Dott. S. Fassina – Regione Veneto
Dott.ssa P. Boscolo – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott.ssa L. Cantarella – ARPAV Dipartimento di Venezia
Geom. P. Ciuffi – Città metropolitana di Venezia
Dott.ssa S. Fant – Comune di Venezia
Dott.ssa E. Chiamenti – Comune di Venezia
Dott.ssa M. Gregio – AULSS 3 Serenissima
Dott.ssa A. Freda – Consulente del Comune di Venezia